

VADEMECUM PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

10/2022

I QUADERNI DEI DIRITTI

Garante regionale dei diritti della persona 10/2022

VADEMECUM PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

QUADERNI DEI DIRITTI/GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI
DELLA PERSONA

AGGIORNAMENTO A SETTEMBRE 2022 DEL QUADERNO DEI DIRITTI 6/2020

La pubblicazione è edita nell'ambito della collana "I Quaderni dei Diritti", curata dal Garante regionale dei diritti della persona. La pubblicazione è stata predisposta dal Servizio Organi di garanzia con la supervisione dell'avv. Tamara Amadio ed il coordinamento del prof. Paolo Pittaro, Garante regionale dei diritti della persona.

TESTI A CURA DI**Paolo Pittaro***Garante regionale dei diritti della persona***Tamara Amadio***Avvocato, esperta in tema di protezione dei rifugiati e tutela dei MSNA***Daniele Driutti****Erica Petrovi***Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia***SUPERVISIONE****Tamara Amadio****COORDINAMENTO GENERALE****Paolo Pittaro****COORDINAMENTO EDITORIALE****Maria Cristina Rosati***Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia***REVISIONE EDITORIALE****Greta Tempo****Elisabetta Santarossa***Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia***PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE***Struttura stabile Creatività & Design - Ufficio di Gabinetto**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia***STAMPA***Centro stampa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali**Stampato nel mese di novembre 2022***L'istituto del Garante regionale dei diritti della persona**

Il Garante regionale dei diritti della persona è un'Autorità di garanzia istituita, presso il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

È un organo monocratico, che esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

Garante regionale dei diritti della persona**Paolo Pittaro****Indirizzo e recapiti****Garante regionale dei diritti della persona**

c/o Consiglio regionale FVG

Piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste

e-mail: garantefvg@regione.fvg.itPEC: garantefvg@certregione.fvg.it<http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/>

PREFAZIONE

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono i minorenni che entrano nel territorio dello Stato, varcandone le frontiere nel contesto del vasto fenomeno migratorio, da soli, ossia privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

La legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), prevede che i MSNA debbano avere un tutore che li rappresenti ed affida ai Garanti regionali il compito di formare i privati che, volontariamente, siano disponibili ad assumersi tale incarico, per poi segnalarne gli idonei al Presidente del Tribunale per i Minorenni, il quale, con proprio decreto, li investe nelle loro funzioni, assegnando a ciascuno uno o più minori di riferimento.

Il compito del tutore è di notevole rilievo e particolarmente delicato, destinato non solo a rappresentare il minore, ma anche ad esercitare per lui ed assieme a lui tutti quei diritti che gli sono propri, vigilando che questi non vengano comunque lesi o misconosciuti. Il tutore viene così ad operare in quella che si può definire la complessa “galassia” dei MSNA, ove vengono ad interagire enti pubblici e privati, professionisti e volontari, con varie competenze nei singoli ambiti, ma tutti tesi alla tutela, protezione, crescita ed accompagnamento dei minori stessi.

Il tutore, mosso da uno spirito solidaristico con forte connotazione umanitaria, viene così ad operare, nell'esercizio di una posizione istituzionale, in un'ampia rete che si occupa dei minori in difficoltà, ove i MSNA si collocano fra i soggetti più fragili, operando in continuo dialogo ed in piena collaborazione, ma avendo sempre come fondamento e linea guida il superiore interesse del minore.

Questo *Vademecum*, pur ponendo l'accento sulla normativa di riferimento, si basa soprattutto sull'esperienza tutoriale pregressa, volendo essere di orientamento effettivo per coloro i quali si accingano allo svolgimento di questa funzione, tratteggiandone nel concreto le varie attività da svolgere e cercando di rispondere, senza presunzione di completezza, ai diversi

quesiti che possano di volta in volta presentarsi.

Confido che queste pagine possano essere di valido ausilio per chi esercita (o è in procinto di esercitare) la funzione di tutore di MSNA, esprimendo l'auspicio che un numero sempre più alto di persone offra la propria disponibilità per questo importante ruolo di cittadinanza attiva, di volontariato di qualità e di grande rilievo sociale, anche alla luce del decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2022 (G.U. n.219 del 19-9-2022), il quale disciplina le modalità dei rimborsi e degli interventi in favore di tali figure.

Paolo Pittaro

*Garante regionale dei
diritti della persona*

INDICE

Presentazione	10
Sezione A: Tutore Volontario di MSNA	14
1. Chi sono i MSNA e perché hanno bisogno di un tutore	15
2. Chi è il tutore volontario dei MSNA	16
3. Qual è il ruolo del tutore volontario di MSNA	17
4. Quali sono i requisiti per candidarsi come tutore volontario di MSNA	19
5. Come diventare tutore volontario di MSNA	20
6. Chi nomina il tutore volontario di MSNA	22
7. Il giuramento del tutore volontario di MSNA	23
8. Durata e cessazione dell'incarico	24
9. Rimborsi e interventi in favore del tutore volontario di MSNA	25
10. Autonomia del tutore nello svolgimento dei suoi compiti	26
11. La responsabilità del tutore volontario di MSNA	27
Sezione B: Principali compiti del Tutore Volontario di MSNA	28
1. La partecipazione alla fase di identificazione e di accertamento dell'età	30
2. La presentazione della richiesta di soggiorno per minore età	32
3. La richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale	34
4. La rappresentanza nell'ambito delle procedure scolastico/formative	35
5. Il supporto al minore rispetto alle scelte per la sua accoglienza e integrazione	36
6. La richiesta di protezione internazionale e l'accompagnamento durante la procedura di riconoscimento	40
7. Indagini familiari anche al fine del ricongiungimento familiare	45
8. La richiesta di un programma specifico per i minori vittime di tratta	46

9. La rappresentanza legale e degli interessi del minore ed il suo accompagnamento nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano	48
Sezione C: Principali soggetti del sistema di protezione dei MSNA compiti e rapporti	50
1. I principali compiti dei soggetti del sistema di protezione dei MSNA	52
1.1 Compiti dell'Autorità di PS rintracciante il MSNA e della Questura	52
1.2 Compiti del Garante regionale dei diritti della persona	52
1.3 Compiti del TM	53
1.4 Compiti dell'Ente locale e del Servizio sociale	54
1.5 Compiti delle strutture di accoglienza	55
1.6 Compiti delle famiglie affidatarie	56
1.7 Compiti delle istituzioni scolastiche e formative	57
1.8 Compiti dell'Azienda per l'assistenza sanitaria	57
1.9 Compiti della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione	57
1.10 CT per il riconoscimento della protezione internazionale	58
1.11 Enti di tutela	58
2. Il rapporto tra tutore e minore e gli altri soggetti del sistema di protezione dei MSNA	59
2.1 Rapporto tra tutore volontario e MSNA	59
2.2 Rapporto tra tutore volontario e TM	60
2.3 Rapporto tra tutore volontario e struttura di accoglienza per MSNA	61
2.4 Rapporto tra tutore volontario e Servizio sociale competente	63
2.5 Rapporto tra tutore volontario e famiglia affidataria	64
2.6 Rapporto tra tutore volontario e parenti affidatari	65

Sezione D: Consigli pratici per il neotutore volontario	66
Appendice: Fonti normative	70

PRESENTAZIONE

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

La legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 ha istituito, presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il Garante regionale dei diritti della persona, organo autonomo e monocratico (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23), con specifiche funzioni di garanzia rivolte alle persone particolarmente vulnerabili, ovvero i bambini e gli adolescenti, le persone private della libertà personale e le persone a rischio di discriminazione.

Alle competenze previste originariamente dalla legge regionale menzionata, se ne sono aggiunte altre ad opera della legge 47/2017, il cui art. 11, co. 1, dispone espressamente che: *«entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università».*

E' quindi divenuto compito specifico del Garante regionale per i bambini e gli adolescenti selezionare e formare privati cittadini disponibili all'assunzione della funzione tutoria concernente MSNA, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i Minorenni (TM) i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità all'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari istituito e concretamente tenuto presso il TM (art. 8, co. 1, lett. g), della legge regionale 9/2014).

A tal fine, il 1 agosto 2017, è stato siglato un apposito "Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste e il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

(MSNA) di cui all'articolo 11 della legge 47/2017" ed è stato concretamente avviato il canale dedicato ai tutori attraverso lo strumento dell' "Avviso pubblico per la selezione e la formazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 11 della legge 47/2017" e la predisposizione di un modulo di domanda *ad hoc*, da utilizzare da parte dei potenziali interessati.

Il Protocollo d'intesa è stato rinnovato il 28 gennaio 2020 e, al contempo, sono stati aggiornati l'Avviso pubblico e il Modulo di domanda, reperibili nella nuova versione 4/2020 al link <https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Come-diventare-Tutore.html>.

A partire dal 2017 e fino al mese di aprile 2022 sono stati realizzati nel territorio regionale 7 specifici percorsi formativi di base, dedicati agli aspiranti tutori volontari di MSNA e 2 di aggiornamento, rivolti ai tutori nominati.

Dopo i primi percorsi formativi di base in Friuli Venezia Giulia, che hanno consentito di individuare un nucleo di tutori volontari, concretamente attivo nel territorio regionale, si è reso opportuno mettere a disposizione degli interessati un *Vademecum*, contenente le principali informazioni riferite alla figura del tutore volontario, alle funzioni di sua competenza, alle principali normative di riferimento, all'interazione con gli altri attori già coinvolti nel sistema dell'accoglienza dei MSNA.

Tale supporto intende dare una visione di carattere generale, delineando, senza presunzione di completezza, i principali contenuti trattati durante i corsi formativi e i principali dubbi emersi in quella sede.

SEZIONE A: TUTORE VOLONTARIO DI MSNA

1. Chi sono i MSNA e perchè hanno bisogno di un tutore

Ai fini della legge 47/2017, «per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano» (art. 2).

MINORI: persone con meno di 18 anni di età.

STRANIERI: cittadini di un Paese extracomunitario.

NON ACCOMPAGNATI: che si trovano sul territorio dello Stato italiano da soli e quindi senza l'assistenza e la rappresentanza dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi italiane.

I MSNA presenti sul territorio regionale sono in prevalenza di genere maschile e hanno principalmente tra i 16 e i 17 anni.

Le informazioni aggiornate sui dati statistici dei MSNA presenti e censiti nel territorio regionale sono disponibili sul *Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia*, della Direzione generale (DG) dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - Div. II (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), reperibile attraverso il link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>.

Dal punto di vista normativo, la persona minore di età, sebbene abbia capacità giuridica (ovvero la capacità di essere titolare - dalla nascita - di diritti e obblighi) è, in quanto tale, priva di capacità di agire. Ciò significa che, nonostante sia titolare di rapporti giuridici, non ha la concreta capacità di disporne e le è generalmente precluso il compimento di negozi giuridici. La capacità d'agire si acquista infatti al compimento del 18° anno.

Fino al raggiungimento della maggiore età, quindi, sono i genitori (congiuntamente o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale) a rappresentare i propri figli minorenni, agendo in nome e per conto degli stessi ed amministrandone i beni.

In mancanza della figura genitoriale o di altro adulto di riferimento, ne consegue la necessità di individuare una figura che eserciti tali funzioni, il tutore, delineato dal codice civile (si vedano in particolare gli artt. 343 e ss) e dall'art. 30, co. 2 della Costituzione, che prevede che «*nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti*». I MSNA non sono privi dei genitori per definizione (solo alcuni di essi sono orfani di uno o entrambi i genitori), ma questi non possono esercitare le proprie funzioni, cioè - la responsabilità genitoriale - in quanto sono fisicamente lontani.

La legge 47/2017 ha introdotto una figura tutoriale specifica per i MSNA: il tutore volontario.

2. Chi è il tutore volontario dei MSNA

Il tutore volontario è un privato cittadino disponibile a esercitare la rappresentanza legale dei MSNA, in quanto privi di figure adulte di riferimento sul territorio italiano, senza la corresponsione di alcun compenso.

Nell'espletamento della funzione sono previsti il rimborso per alcune tipologie di spese sostenute e la possibilità di usufruire di permessi di lavoro. Si tratta, quindi, di una persona fisica predisposta allo svolgimento di un'attività di forte rilevanza sociale, volta a dare un concreto aiuto ai MSNA accolti sul territorio italiano, non necessariamente formata in ambito giuridico, psicologico o sociale, non autoreferenziale, ma consapevole dell'importanza di creare e mantenere utili rapporti con il minore e di rete con tutti i soggetti già coinvolti nell'accoglienza, per la migliore riuscita dell'intervento complessivo nel superiore interesse dei minori.

Come anticipato, tale figura rimane pur sempre delineata dal codice civile, sebbene alcune norme, ad esempio quelle sul patrimonio, poco si attagliano ad essa, poiché i MSNA, molto raramente, hanno un patrimonio da amministrare.

Vi sono poi altre leggi che vi fanno espresso riferimento (ad esempio la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", oltre alla legge 47/2017 in precedenza citata).

CAPACITA' GIURIDICA: è la capacità di tutte le persone, dalla nascita alla morte, inclusi i minorenni, di essere titolari di rapporti giuridici - diritti e doveri.

CAPACITA' DI AGIRE: è la capacità delle sole persone maggiorenni, salvo eccezioni, di compiere negozi giuridici e disporre dei loro diritti e doveri.

RESPONSABILITA' GENITORIALE: è anche la capacità del genitore di agire in qualità di rappresentante legale del figlio minore, in quanto questi è privo della capacità di agire.

TUTORE: nello specifico è la persona fisica, nominata da un giudice, per rappresentare legalmente la persona minorenni in mancanza dei genitori, agendo in suo nome e per suo conto ed amministrandone i beni.

TUTORE VOLONTARIO DEI MSNA: è la figura tutoriale prevista specificamente per i MSNA; è un privato cittadino, disponibile a esercitare la rappresentanza legale dei MSNA, in quanto privi di figure adulte di riferimento sul territorio italiano, predisposto allo svolgimento di un'attività di forte rilevanza sociale, non necessariamente formato in ambito giuridico, psicologico o sociale, non autoreferenziale, ma consapevole dell'importanza di creare e mantenere utili rapporti di rete con tutti i soggetti coinvolti nell'intervento complessivo a favore dei minori e nel loro superiore interesse.

3. Qual è il ruolo del tutore volontario di MSNA

Il tutore volontario esercita **la rappresentanza legale dei MSNA e ne rappresenta gli interessi**.

Il tutore volontario esercita le sue funzioni nel rispetto del principio generale del superiore interesse del minore (art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176), come previsto dall'Avviso pubblico.

Il principio del superiore interesse del minore deve permeare ogni decisione quotidianamente assunta nei confronti dei MSNA tutelati, anche nell'ambito dei rapporti con tutti gli altri soggetti coinvolti, pubblici o privati, con cui è consigliabile costruire proficui rapporti di rete, utili al fine del miglior svolgimento dell'incarico.

Oltre alla rappresentanza legale e all'amministrazione del patrimonio (ipotesi residuale), al tutore spetta **la cura della persona del minore**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 357 c.c.

La cura va intesa come vigilanza e attenzione nei confronti del minore tutelato, per comprendere e provvedere ai suoi bisogni di carattere sociale, sanitario, psicologico, educativo e materiale, nel rispetto dei diritti a lui riconosciuti dalla normativa vigente.

PRINCIPALI FUNZIONI DEL TUTORE VOLONTARIO:

- La **rappresentanza legale del minore**, agendo in nome e per conto dello stesso ed amministrandone i beni (ipotesi residuale).
- La **rappresentanza degli interessi del minore**:
 - proteggendo e promuovendo il superiore interesse del minore, il suo benessere psicofisico e lo sviluppo della sua personalità;
 - garantendone l'accesso ai diritti senza discriminazione, vigilando sul loro rispetto (accoglienza, sicurezza e protezione, percorsi di educazione e integrazione) e verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
- Un **punto di riferimento per il minore**, costruendo nel tempo un rapporto di fiducia. Il tutore deve avere un comportamento rispettoso della personalità e dell'identità culturale del minore, dev'essere privo di pregiudizi, disponibile all'ascolto e alla comunicazione, tenendo conto del suo grado di maturità ed incontrandolo e/o sentendo il minore con regolarità, nel rispetto delle sue esigenze e del contesto nel quale lo stesso è collocato (impegni scolastici e ricreativi, comunità di accoglienza o famiglia affidataria).

Tutela e affidamento sono istituti differenti.

I MSNA sono generalmente affidati al Comune nel quale sono stati rintracciati e collocati presso strutture di accoglienza convenzionate con il Comune affidatario, il quale sostiene il costo della retta giornaliera dell'accoglienza, salvo il rimborso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/FOGLIA16/>).

L'attuale normativa stabilisce che il modello di accoglienza dei minori in famiglie affidatarie dovrebbe essere preferito a quello in comunità, anche se nella realtà l'affidamento dei minori rappresenta ancora un'eccezione.

Gli istituti dell'affidamento e della tutela sono differenti:

- l'affidatario convive con il minore, ma il tutore no;
- l'affidatario ha il dovere di mantenere il minore, ma il tutore no;
- l'affidatario ha il dovere di istruire ed educare il minore tenendo conto delle indicazioni del tutore e delle prescrizioni dell'Autorità affidante, mentre il tutore vigila sul rispetto dei diritti del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato;
- l'affidatario rappresenta il minore nel compimento di tutti gli atti civili ed esercita i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie, mentre il tutore interviene per gli atti di straordinaria amministrazione, prestando il necessario consenso, ad esempio autorizzando un intervento chirurgico;
- l'affidatario può disporre di un sostegno individuale e partecipare alle attività di sostegno predisposte dai Servizi Sociali, può ricevere un contributo, svincolato dal reddito, e/o eventuali altre misure di sostegno economico e facilitazioni per l'accesso ai servizi, oltre che facilitazioni sul lavoro riconosciute per legge ai genitori, mentre per il tutore, a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2022, sono previsti il rimborso per alcune tipologie di spese e i permessi di lavoro.

Qualora il minore tutelato collocato in una struttura di accoglienza sia successivamente affidato, l'incarico del tutore permane.

4. Quali sono i requisiti per candidarsi a tutore volontario di MSNA

I requisiti richiesti ai candidati, a pena d'inammissibilità della domanda ed espressamente indicati nell'Avviso pubblico, sono i seguenti:

- aver compiuto 25 anni, avere la residenza anagrafica in Italia, avere un'adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana, se stranieri (oltre a un regolare permesso di soggiorno se non cittadini UE) ed essere persone di ineccepibile condotta (art. 348, co. 4 c.c.);
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne e non avere in corso procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione;

- disporre di tempo e di energie per lo svolgimento dell'incarico;
- assenza delle condizioni ostative ex art. 350 c.c. In particolare il candidato:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
 - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

Si sottolinea che chi presta attività a favore di una struttura di accoglienza per MSNA - anche a titolo volontario o gratuito - non può diventare tutore volontario di un minore accolto (art. 3, co. 2, della legge 184/1983).

Si rammenta altresì che il tutore, quando anche sia un avvocato, non può assumere la rappresentanza/difesa tecnica del minore tutelato.

5. Come diventare tutore volontario di MSNA

Come indicato nell'Avviso pubblico, per accedere alla selezione in Friuli Venezia Giulia, gli aspiranti tutori volontari di MSNA devono presentare la propria candidatura al Servizio Organi di garanzia:

- 1) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo, Garante regionale dei diritti della persona - Piazza Oberdan, n. 6 - 34133 Trieste;
- 2) in via telematica, tramite PEC intestata al candidato, all'indirizzo: garantefvg@certregione.fvg.it;
- 3) tramite consegna manuale della domanda presso l'Ufficio protocollo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, sito in Via Giustiniano, n. 2, a Trieste.

Sulla busta, ovvero nell'oggetto della PEC, dev'essere indicata la dicitura: "Selezione tutori volontari di MSNA".

La domanda, che può essere presentata in qualsiasi momento, poiché non sono stati previsti termini di chiusura del canale, va compilata avvalendosi del modello appositamente predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale del Garante regionale <http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Come-diventare-Tutore.html>. La selezione viene effettuata sulla base della sussistenza dei requisiti previsti, della completezza della documentazione prodotta e dell'insussistenza

di cause di esclusione (mancanza dei requisiti, mancata regolarizzazione della domanda entro il termine richiesto, inidoneità a seguito di eventuale colloquio con il Garante regionale).

I candidati in possesso dei requisiti previsti sono invitati a partecipare al corso formativo organizzato dal Garante regionale, obbligatorio a prescindere dalle esperienze personali e professionali o dagli eventuali titoli già posseduti. La formazione si intende completata con una presenza minima pari ad almeno il 75% delle ore previste per ogni modulo formativo.

I nominativi dei candidati che abbiano portato a termine con successo l'intero ciclo formativo e che abbiano confermato, in sede di colloquio finale, la propria disponibilità all'esercizio della funzione, nonché la preferenza territoriale, sono successivamente comunicati al Presidente del TM ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari di MSNA, istituito e tenuto presso il TM stesso, unitamente alle principali indicazioni utili ad orientare l'abbinamento e a consentire l'interlocuzione tra TM e tutore.

I candidati ammessi che non abbiano potuto partecipare al primo corso formativo utile sono convocati nelle sessioni successive, fino all'eventuale comunicazione ufficiale di ritiro della propria candidatura.

I candidati che abbiano sostenuto e superato altrove corsi formativi per tutori volontari di MSNA possono, sotto la propria responsabilità, dichiararlo espressamente nel modulo di domanda (all'interno della sezione "Casi particolari", appositamente prevista); in questo caso, il Garante regionale, previa verifica dei requisiti ed eventuale colloquio, può validare tale formazione e comunicare il nominativo al TM ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari di MSNA, dopo aver acquisito la dichiarazione di disponibilità.

Si rammenta che i tutori già precedentemente iscritti negli elenchi dei tutori legali sono inseriti automaticamente in quello dei tutori volontari di MSNA, salvi gli approfondimenti e il monitoraggio dell'attività svolta. Sarà a tal fine sufficiente presentare al Garante regionale, secondo le modalità sopra indicate, il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto (con indicazione dell'iscrizione ai "vecchi" elenchi nello spazio dedicato ai "Casi particolari" o alle "Ulteriori eventuali comunicazioni per l'Ufficio"), unitamente ad un *curriculum vitae* aggiornato, alla scansione di un documento d'identità in corso di validità, alla dichiarazione di disponibilità all'esercizio della funzione (che va richiesta allo stesso Garante) e ad un'autocertificazione relativa alla precedente iscrizione negli elenchi dei tutori legali.

6. Chi nomina il tutore volontario di MSNA

Il tutore viene nominato dal Presidente del TM territorialmente competente (per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia provvede, con decreto, il Presidente del TM di Trieste)¹.

Quando un minore non accompagnato viene rintracciato alla frontiera o sul territorio nazionale, oppure si presenta spontaneamente alle Autorità o anche alla comunità di accoglienza, l'Autorità di pubblica sicurezza (PS) ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il TM e al TM per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati (art. 19, co. 5, del decreto legislativo 142/2015).

La nomina del tutore dovrebbe avvenire immediatamente o comunque nel più breve termine possibile; nella realtà spesso non è così e tra la richiesta di apertura della tutela, la nomina e il giuramento del tutore, possono trascorrere delle settimane o dei mesi, anche se attualmente si assiste ad una riduzione dei tempi rispetto al passato.

Nelle more della nomina del tutore, i poteri ed i compiti tutelari sono esercitati dal legale rappresentante della struttura di accoglienza, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile (art. 3, co. 1, della legge 184/1983). Inoltre, l'art. 6, della legge 47/2017, ha stabilito che «*sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza*».

¹ A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale), dal 2 marzo 2018, la competenza per la nomina del tutore del MSNA è stata infatti trasferita dal giudice tutelare, presso il Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni.

Il tutore volontario viene nominato dal Presidente del TM competente nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta di nomina.

Nelle more della nomina, i poteri tutelari sono esercitati, *pro tempore*, dal responsabile della struttura di accoglienza in cui è stato collocato il MSNA.

In base all'attuale normativa, il tutore volontario potrebbe essere chiamato ad affiancare fino ad un massimo di tre MSNA, salvo sussistano delle ragioni eccezionali (ad esempio, 4 fratelli), ma allo stato non è possibile fare una previsione relativamente al numero di minori assegnati ad ogni tutore anche in ragione del numero ancora insufficiente di tutori iscritti nell'elenco.

Peraltro, l'impegno concretamente richiesto in termini di tempo, per lo svolgimento della funzione, dipende anche dal personale modo d'intendere l'incarico (ruolo di "genitorialità sociale" o ruolo di tipo "amministrativo"). Per questo, nell'Avviso pubblico è indicata, tra i requisiti, anche la disponibilità di tempo ed energie, in modo che ognuno sia in grado di valutare liberamente e scientemente la propria concreta disponibilità di operare nell'ambito della tutela minorile, sulla base dei propri impegni e delle proprie possibilità.

7. Il giuramento del tutore volontario di MSNA

Prima di assumere l'ufficio, il tutore è chiamato a prestare giuramento di adempiere l'incarico con fedeltà e diligenza davanti al Presidente del TM (art. 349 c.c.).

Solo attraverso il giuramento si ha una formale assunzione dell'incarico da parte del tutore nominato.

La tutela di MSNA è un'attività di volontariato, svolta a titolo personale, ma sottoposta a particolari formalismi e inserita all'interno di un contesto ufficiale.

L'interessato è tenuto a presentarsi per l'udienza di giuramento nella data comunicatagli dal TM o a informare tempestivamente circa la sua eventuale impossibilità a presenziare al Presidente del TM, con contestuale richiesta di fissazione di una nuova data (assicurandosi dell'avvenuto recepimento in capo al Presidente stesso, se possibile).

Su richiesta del tutore, la Cancelleria del TM rilascia copia dell'atto di nomina e del verbale di giuramento, utili a dimostrare l'effettività della propria nomina presso gli altri attori coinvolti, in primis le comunità di accoglienza.

La copia di tali documenti può essere richiesta ed esibita presso alcuni uffici per l'esercizio delle funzioni tutoriali (accompagnamenti in Questura per la richiesta di permesso di soggiorno o accompagnamento per la registrazione della domanda di protezione internazionale, richiesta di esame prioritario della domanda di protezione internazionale richiedente asilo alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - di seguito CT, iscrizione scolastica, visite mediche, procura alle liti del difensore del minore).

Chi è stato nominato come tutore non può sottrarsi alla nomina, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 352 e 353 c.c. da valutare *cum grano salis* da parte di chi presenta la propria candidatura e previa opportuna interlocuzione con il Presidente del TM, al fine di considerare la possibilità di risolvere le proprie criticità in modo meno radicale e più utile ai propri tutelati.

8. Durata e cessazione dell'incarico

La tutela volontaria ha termine quando:

- il minore compie 18 anni (termine naturale);
- il minore si renda irreperibile (allontanamento volontario dalla struttura di accoglienza);
- il minore sia trasferito in una struttura di accoglienza in altro territorio. In questo caso il tutore dovrebbe essere revocato e dovrebbe essere nominato un altro tutore nel territorio di nuova residenza;
- il minore sia trasferito in un altro Paese a seguito di ricongiungimento familiare, ritorno volontario assistito, *relocation*;
- il tutore o il minore decede.

Le relazioni instaurate tra ex tutori e ragazzi, possono proseguire nel tempo a prescindere dal termine dell'incarico, se entrambe le parti lo desiderano. In generale, la durata effettiva di una tutela non può essere predeterminata, in quanto talvolta l'incarico può durare pochi mesi (ad esempio nel caso dei tutori nominati in prossimità della maggiore età del MSNA), altre volte per anni.

L'incarico potrebbe cessare anche in anticipo, pur rimanendo aperta la

tutela del MSNA. Si fa qui riferimento alle ipotesi di "Esonero dall'ufficio", di cui all'art. 383 c.c. e di "Rimozione e sospensione del tutore", di cui al successivo art. 384 c.c.

L'esonero dall'ufficio si verifica nelle ipotesi in cui l'esercizio della tutela diventi particolarmente gravoso in seguito ad eventi tali da non consentire, o da rendere troppo complesso, lo svolgimento dell'incarico da parte del tutore (ad esempio per il sopravvenire di una malattia o per un trasferimento di residenza). In tale caso l'esonero è disposto dal Presidente del TM, su istanza motivata da parte dell'interessato, tenuto comunque conto che l'esercizio della funzione deve essere svolto fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Quando invece il tutore si sia comportato con negligenza, abbia abusato dei suoi poteri, si sia dimostrato inetto, sia diventato immeritevole dell'ufficio anche a causa di atti estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente, la rimozione dall'incarico avviene con provvedimento del Presidente del TM, emesso dopo aver sentito, o citato, il diretto interessato. Il tutore può essere sospeso dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettano dilazione. Si tiene a ribadire che il tutore non può liberamente sottrarsi alla nomina e deve assicurare la massima serietà nello svolgimento e nel mantenimento della funzione svolta nell'interesse del minore tutelato.

9. Rimborsi e interventi in favore del tutore volontario di MSNA

Come disposto espressamente dall'art. 379, co. 1 c.c., l'ufficio tutelare è gratuito, in quanto intrinsecamente legato a valori di protezione, solidarietà e altruismo verso soggetti vulnerabili. Non è prevista la corresponsione di alcun compenso ma, ai sensi della legge 160/2019, art. 1, co. 882, è vincolata la somma di 1.000.000 di euro a tre finalità:

- sostenere economicamente gli interventi a favore dei tutori volontari di MSNA;
- finanziare il rimborso delle spese sostenute dai tutori volontari di MSNA per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
- rimborsare le aziende, per un importo fino al 50%, per i costi sostenuti per i permessi di lavoro retribuiti concessi ai tutori volontari di MSNA, entro il tetto massimo di 60 ore per tutore volontario, per gli adempimenti connessi al loro ufficio.

Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto 8 agosto 2022 (G.U. n. 219 del 19-09-2022) ha adottato le modalità attuative della sopra citata legge, disciplinando il dettaglio dei rimborsi e degli interventi a favore dei tutori di MSNA.

Gli interventi previsti dal sopra citato decreto possono consistere in:

- **rimborsi per permessi di lavoro retribuiti** per una quota pari al 50% della retribuzione pagata per la fruizione dei permessi fruibili fino a 60 ore annue. Tale richiesta deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del TM competente, che valuta la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore;
- **rimborsi per le spese sostenute** per gli adempimenti connessi con l'ufficio. In caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici è interamente rimborsabile, diversamente l'importo è determinato in base al tasso di rimborso chilometrico calcolato sulla base dei massimali previsti dall'A.C.I. per l'anno in cui il mezzo è stato utilizzato;
- **equa indennità**, ovvero la possibilità di chiedere alla cessazione dell'incarico di tutore al TM l'assegnazione di una indennità, per il verificarsi di circostanze straordinarie o se le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.

Per il testo integrale e le specifiche procedure si rimanda al decreto disponibile al *link*

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto_dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-19&atto_codiceRedazionale=22A05278&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario.

10. Autonomia del tutore nello svolgimento dei suoi compiti

Il tutore svolge gli atti di ordinaria amministrazione in maniera autonoma, non è quindi necessaria l'autorizzazione del Presidente del TM (ad esempio richiesta del permesso di soggiorno, iscrizione al SSN, accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, iscrizione scolastica). Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, il tutore deve invece rivol-

gersi al TM (ad esempio riscossione di somme per conto del minore a causa di un incidente, accettazione di una donazione al minore, trasferimento in altro Paese per ricongiungimento familiare o ritorno volontario assistito). Tutti gli atti devono rispondere al superiore interesse del minore.


11. La responsabilità del tutore volontario di MSNA

Il tutore volontario non risponde per reati commessi dal MSNA, poiché la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) ed il minore ultraquattordicenne è soggetto imputabile, alla stregua della valutazione del giudice (artt. 97 e 98 c.p., rispettivamente rubricati "Minore degli anni quattordici" e "Minore degli anni diciotto"). Salvo che non vi sia, ovviamente, un concorso di colpa con il minore, nel qual caso il tutore risponderà personalmente per quanto attribuitogli.

Il tutore potrebbe invece essere ritenuto civilmente responsabile dei danni causati dal minore stesso solo qualora quest'ultimo abbia posto in essere il fatto dannoso durante la diretta sorveglianza del tutore (ipotesi di coabitazione). In tale caso il tutore sarebbe imputabile a titolo di "*culpa in vigilando*", ma potrebbe comunque liberarsi dalla responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, co. 1 e 3 c.c. in materia di "Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte").

SEZIONE B: PRINCIPALI COMPITI DEL TUTORE VOLONTARIO DEI MSNA

SUPERIORE INTERESSE MSNA



EVTL= eventuale, nel caso che il compito non sia già stato svolto dal responsabile della struttura quale esercente dei poteri tutelari nelle more della nomina.

PEI= progetto educativo individualizzato

Nella precedente raffigurazione sono rappresentati schematicamente i principali compiti del tutore, in cui si declinano le sue funzioni:

- la rappresentanza legale ed eventualmente l'amministrazione dei beni - ipotesi residuale - del minore;
- la cura della persona del minore e la rappresentanza dei suoi interessi, intese come vigilanza del rispetto dei suoi bisogni e diritti di carattere sociale, sanitario e psicologico.

Si rammenta ancora una volta come il tutore volontario di MSNA debba esercitare le sue funzioni ed i suoi compiti nel rispetto del principio generale del superiore interesse del minore e quindi nel miglior interesse del singolo minore.

1. La partecipazione alla fase di identificazione e di accertamento dell'età

Qualora, al momento della nomina del tutore volontario, il minore sia giunto da poco in Italia, potrebbe capitare che non siano ancora terminate le procedure per l'accertamento della sua identità ed età. Questa fase, particolarmente complessa e delicata, deve allora avvenire alla presenza del tutore e con il supporto di un mediatore culturale.

Nel momento in cui il minore viene rintracciato (alla frontiera o sul territorio), oppure si presenta spontaneamente, l'Autorità di PS rintracciante, o presso la quale viene accompagnato, procede alla sua prima identificazione, intesa, in questo caso, come attività diretta a stabilire l'identità anagrafica di una persona (nome, cognome, luogo e data di nascita).

Essere immediatamente identificati come persona minorenni o maggiorenne è fondamentale per l'accesso ai diritti ed al sistema di protezione dei MSNA (divieto di respingimento ed espulsione, rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, accoglienza in strutture dedicate ai minori evitando situazioni di promiscuità).

Al momento della prima identificazione, l'Autorità di PS redige un verbale di affidamento con i dati raccolti ed il minore viene poi trasferito nella struttura di accoglienza in cui è prontamente collocato.

L'Autorità di PS dà avviso al Comune in cui il minore è stato rintracciato, alla Procura della Repubblica presso il TM ed al TM per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica dell'accoglienza.

La prima identificazione è un momento quasi sempre concitato dal momento che i minori arrivano spesso stanchi e provati per il viaggio e necessitano di un primo soccorso umanitario. Peraltro, non sempre l'Autorità di PS riesce a reperire un mediatore culturale della lingua madre del MSNA: spesso i minori sono intimoriti dalla divisa a causa delle esperienze, purtroppo traumatiche, vissute nel Paese di origine, nei Paesi di transito o nel corso del viaggio hanno ricevuto informazioni fuorvianti o i trafficanti gli hanno suggerito di mentire sulla loro identità.

La priorità è data all'assistenza umanitaria del minore ed al suo collocamento nella struttura di accoglienza.

Quasi sempre il minore, in questa fase, non esibisce eventuali documenti identificativi - che spesso ha solo in fotografia - e i relativi dati raccolti risultano frequentemente sbagliati (ad esempio inversione di nome e cognome, nome del clan/tribù in luogo del cognome per incomprendimento del significato del cognome, traslitterazioni, erroneità della data di nascita per mancata conoscenza dell'esatto giorno o mese di nascita, ma anche per errore nella conversione dell'anno dal calendario utilizzato nel Paese di origine a quello gregoriano).

Spesso questi errori emergono già durante il primo colloquio con il minore presso la struttura di accoglienza, che dovrebbe avvenire entro 5 giorni dal suo collocamento.

Se il minore è in possesso di un documento d'identità corredato di fotografia, anche scaduto, egli deve presentarlo alle Autorità.

Pur non rappresentando una prova certa, anche un documento senza fotografia (ad esempio un certificato di nascita o scolastico) può essere utile alla sua corretta identificazione e deve essere esibito alle Autorità.

Qualora il minore non sia in possesso di un documento, o permangano dei dubbi fondati sull'età dichiarata e/o sull'autenticità del documento presentato, la Procura della Repubblica presso il TM, dietro apposita istanza, potrà disporre l'accertamento sociosanitario per la determinazione dell'età. Minore e tutore devono essere informati degli esami che verranno compiuti e prestare il necessario consenso.

L'accertamento deve essere svolto in un ambiente idoneo e da un'équipe multidisciplinare, in presenza di un mediatore culturale e utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, senza svolgere esami che possano compromettere lo stato psicofisico del minore.

Il risultato dell'accertamento deve essere comunicato al minore e al tutore e la relazione deve contenere il margine di errore presunto.

All'esito della procedura di accertamento, il TM emana il provvedimento di attribuzione dell'età.

Nel caso di esito incerto, la minore età è presunta per legge.

Stabilita la maggiore età, l'interessato ha il diritto di impugnare il provvedimento del Tribunale davanti alla Corte di Appello competente, che deve decidere d'urgenza entro 10 giorni.

Durante tale periodo, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.

Nelle more della procedura di accertamento dell'età, il minore ha diritto a restare nel centro di accoglienza per MSNA in cui è stato collocato.

Si segnala che l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante «Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati», del 9 luglio 2020, ha concluso il lungo iter sull'accertamento dell'età dei MSNA come disciplinato dalla legge 47/2017.

Con deliberazione 20 dicembre 2019, n. 2190, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha inoltre adottato la «Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti presso le strutture del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia».

2. La presentazione della richiesta di soggiorno per minore età

Per il minore, avere il documento significa non solo regolarizzazione della sua posizione sul territorio, ma anche riconoscimento della sua identità. A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei Paesi che hanno attraversato viaggiando e in molti Stati europei, **in Italia i MSNA non possono essere respinti, né espulsi.**

Per la regolarizzazione della loro posizione sul territorio nazionale, i minori

devono presentare, prima possibile, la richiesta del permesso di soggiorno per minore età.

Di regola il minore viene accompagnato dagli operatori della struttura di accoglienza per tale richiesta, prima ancora della nomina del tutore. Nell'eventualità contraria, è compito del tutore supportare il minore nella presentazione della richiesta.

Tale richiesta va presentata alla Questura territorialmente competente - di regola l'Ufficio Immigrazione, più raramente il Commissariato - con riferimento al Comune dove si trova la struttura in cui il minore è stato collocato.

Di norma, per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri è d'obbligo l'esibizione di un documento identificativo (passaporto). La maggior parte dei MSNA che arrivano in Italia sono privi di documento identificativo.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2017 ha quindi previsto che il rilascio del permesso di soggiorno per minore età «*debba prescindere dall'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano nella immediata disponibilità*».

Il permesso di soggiorno per minore età ha validità fino al compimento della maggiore età del MSNA.

Nel caso in cui il minore, dopo la prima identificazione ed il collocamento nella struttura di accoglienza, durante i primi colloqui con gli operatori, abbia dichiarato dei dati anagrafici differenti da quelli raccolti sul verbale di affidamento e magari esibito almeno la foto o la copia di un documento identificativo - anche privo di fotografia - sarà bene chiedere immediatamente la correzione dei dati anagrafici contestualmente al rilascio del primo permesso di soggiorno e, di seguito, la correzione del codice fiscale e della tessera sanitaria, se già rilasciati.

IDENTIFICAZIONE E DOCUMENTI

Come abbiamo avuto modo di comprendere, la fase dell'identificazione è una fase davvero molto delicata, che spesso non si esaurisce nemmeno con il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, che avviene, di regola, in tempi piuttosto rapidi, con una procedura complessa e molto variabile nella prassi.

Capita frequentemente che, addirittura dopo tale rilascio, anche a

distanza di settimane o addirittura mesi, nel corso dei colloqui con il minore, questi realizzi che i dati riportati sul permesso di soggiorno non sono corretti.

A quel punto, tutore e operatori della struttura di accoglienza devono supportare il minore, per la richiesta di correzione dei dati anagrafici, con il suo accompagnamento alla Questura territorialmente competente.

Se il minore tutelato ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, la correzione dei dati potrà essere richiesta in occasione della formalizzazione della relativa domanda, presso la Questura territorialmente competente, oppure in occasione della successiva intervista presso la CT per tale riconoscimento.

3. La richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Il minore straniero non accompagnato deve essere iscritto obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed accedere a tutti i tipi di cura e prestazioni fornite.

Egli ha diritto all'iscrizione anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

Di regola, per l'iscrizione al SSN, il minore deve essere accompagnato presso l'Azienda sanitaria del territorio ed esibire il codice fiscale e la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno e questa attività viene svolta dagli operatori della struttura di accoglienza.

Contestualmente all'iscrizione al SSN, viene rilasciata la tessera sanitaria con indicazione del medico di base.

Le prestazioni sanitarie per MSNA dovrebbero essere erogate in regime di esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario. Si rammenta, tuttavia, che la tutela della salute è materia c.d. concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), con l'eventualità di variabili da Regione a Regione. Nello specifico, in Friuli Venezia Giulia, è prevista l'esenzione soltanto per i primi tre mesi dal rilascio della tessera sanitaria.

La struttura di accoglienza si occupa delle questioni sanitarie ordinarie, quali, ad esempio, l'accompagnamento alle visite o la somministrazione

di farmaci; **il tutore è chiamato in causa nei casi di particolare gravità o eccezionalità, per esempio, un intervento chirurgico per il quale è necessario il suo consenso firmato**, salvo casi di necessità ed urgenza (ad esempio un intervento salvavita, in cui il consenso non viene richiesto). **Il tutore può comunque interessarsi ed essere interessato anche delle questioni ordinarie.**

Un aspetto delicato della tutela della salute, è senz'altro la valutazione dello stato di salute psicologico del minore nel caso in cui manifesti eventuali disturbi. Tale valutazione non potrà prescindere dallo specifico contesto culturale di provenienza o appartenenza e dalla conoscenza del suo viaggio. In questi casi è fondamentale la collaborazione tra tutore, struttura di accoglienza, Servizi sociali del Comune affidatario e Servizi sanitari specifici.

4. La rappresentanza nell'ambito delle procedure scolastico/formative

I MSNA hanno diritto all'istruzione indipendentemente dal possesso del permesso di soggiorno e sono soggetti all'obbligo scolastico al pari dei minori cittadini italiani.

In particolare, hanno diritto all'insegnamento di base della lingua italiana, all'inserimento scolastico e professionale, compatibilmente con l'offerta formativa del territorio e del periodo di arrivo in Italia - sebbene l'iscrizione possa essere fatta in qualsiasi periodo dell'anno - nonché all'attivazione di servizi di sostegno dell'integrazione socio-lavorativa.

È compito del tutore vigilare affinché questi diritti siano rispettati e motivare, ove necessario, il minore spiegandogli l'importanza dell'apprendimento della lingua italiana e della formazione scolastica e professionale per la sua integrazione socio-lavorativa.

Di regola, è la struttura di accoglienza che provvede all'iscrizione scolastica del minore, eventualmente con delega del tutore ovvero dal tutore direttamente nel superiore interesse del minore. Questi viene iscritto nella classe corrispondente alla sua età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti non deliberi diversamente.

Il tutore viene interpellato rispetto alla scelta dell'insegnamento della religione cattolica, nonché per l'autorizzazione alle riprese video e opzioni similari. Prima di scegliere cosa fare, è importante parlarne con il minore

per capire ad esempio il suo orientamento religioso.

5. Il supporto al minore rispetto alle scelte per la sua accoglienza e integrazione

I minori devono essere accolti in una struttura dedicata esclusivamente a loro e adeguata.

Esistono diverse tipologie di strutture di accoglienza, con differenti *standard* minimi.

In ogni caso, nella struttura in cui alloggia, devono essere garantiti tutti i diritti che la legge attribuisce al minore e questi deve essere accolto in maniera decorosa.

Devono quindi essergli garantiti vestiti propri della stagione e biancheria intima, prodotti per l'igiene personale, alimenti in quantità sufficiente, eventuale *pocket money*, il corso per l'apprendimento della lingua italiana e l'assistenza legale e psicologica.

È compito del tutore vigilare che il minore tutelato sia collocato in un centro adeguato.

Nel caso in cui il minore dovesse riferire al tutore un disagio relativo alla struttura in cui è accolto, oppure il tutore ritenga che i servizi erogati dalla struttura siano lontani dagli *standard* previsti dalla legge, egli può chiedere un confronto con il responsabile della struttura stessa e se, all'esito dell'incontro, dopo opportuna valutazione, permangono ancora dei dubbi, il tutore può rivolgersi ai Servizi sociali del Comune affidatario e/o al Presidente del TM, per ulteriore confronto ed eventualmente sollecitare una verifica delle condizioni di accoglienza.

All'interno della struttura di accoglienza i MSNA devono ricevere il necessario supporto nella definizione del proprio **progetto di vita**, quale strumento per la realizzazione del loro percorso verso l'integrazione e l'autonomia.

Deve quindi essere fatta una valutazione di quale possa essere, tra tutte quelle possibili, la soluzione migliore per costruire un progetto di vita duraturo.

Al centro del progetto di vita del minore si colloca il PEI - progetto educativo individualizzato - che deve essere ritagliato a misura del singolo minore, nel suo superiore interesse.

La misura dell'accoglienza del MSNA termina al compimento della maggiore età e la fase di transizione, da minore a maggiore età, è un periodo particolarmente delicato.

È importante che il tutore, insieme agli altri attori coinvolti nel sistema di protezione, in particolare la struttura di accoglienza e i Servizi sociali del Comune affidatario, supportino il minore che si avvicina al compimento dei 18 anni e deve prepararsi ad uscire dalla struttura di accoglienza, a convertire il suo permesso di soggiorno ed a proseguire il suo percorso di integrazione in Italia.

Al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno dei MSNA affidati, ai sensi dell'art. 2, della legge 184/1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo della DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, ovvero che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile, può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo (art. 32, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, c.d. Testo unico immigrazione). La domanda di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata con *kit* postale, a partire da 60 giorni prima del compimento della maggiore età, nel qual caso deve essere presentata dal tutore e comunque entro i 60 giorni successivi.

Alla domanda di conversione del permesso di soggiorno devono essere allegati:

- passaporto o titolo equipollente;
- copia del permesso di soggiorno o cedolino della richiesta;
- ove necessario, richiesta di parere inoltrata alla DG Immigrazione e sua eventuale risposta;
- provvedimento inerente alla tutela e/o all'affidamento;
- documentazione a supporto del percorso di integrazione del minore (ad esempio copia del certificato di iscrizione scolastica, del certificato di iscrizione al Centro per l'impiego o del contratto di lavoro e/o busta paga).

Ai fini della conversione è quindi fondamentale che il minore:

- sia in possesso di un passaporto valido;
- sia iscritto a un corso di studio o, in alternativa, al Centro per l'impiego, se il minore non studia e lavora, ovvero ancora svolga un'attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;
- abbia la disponibilità di un alloggio successivamente al termine della misura dell'accoglienza in struttura, purché attestato dalla

dichiarazione di ospitalità;

- sia entrato in Italia da almeno 3 anni e abbia seguito un progetto di integrazione sociale e civile;
- oppure sia sottoposto a tutela o affidato e abbia ottenuto un parere positivo da parte della DG Immigrazione (o tale parere sia stato almeno richiesto).

Per i minori sottoposti a tutela e arrivati in Italia da almeno 3 anni - la maggioranza - la richiesta di parere deve essere inviata non prima dei 90 giorni dal compimento della maggiore età e non oltre i 60 giorni successivi. La richiesta di parere va inoltrata attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM), a cui hanno accesso esclusivamente i Servizi sociali dei Comuni affidatari, oppure, in maniera alternativa ed eccezionale, attraverso l'invio della Scheda G (che si trova alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati,%20documentazione/scheda-G-Richiesta-di-parere-ai-sensi-dell-art-32-del-dlgs-n-286-1998.odt>), agli indirizzi minori.art32@pec.lavoro.gov.it o minori-art32@lavoro.gov.it.

«Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente un'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile» (Linee guida per il rilascio del parere).

Il parere non deve essere richiesto quando:

- il MSNA è presente in Italia da almeno 3 anni e all'interno di un progetto di integrazione sociale da almeno 2 anni;
- il MSNA è stato affidato ad un parente entro il 4° grado, anche se ancora in possesso di un permesso di soggiorno per minore età, anziché di un permesso per motivi familiari;
- il MSNA è in possesso di un permesso di soggiorno per protezione internazionale;
- il TM abbia decretato il c.d. "prosieguo amministrativo" (si veda *box* successivo).

L'espletamento di tale procedura è, di regola, svolto da un operatore della

struttura di accoglienza e/o dai Servizi sociali del Comune affidatario del minore e il tutore ha un compito di vigilanza.

La richiesta di parere rappresenta soltanto uno degli obblighi burocratici prodromici e fondamentali alla presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno, al raggiungimento della maggiore età. Una di queste è senz'altro quella della richiesta del passaporto, presso l'Autorità diplomatica del Paese di origine del minore. Le prassi variano a seconda del Paese di provenienza. Si tratta di una procedura gravosa e spesso aleatoria e per questa ragione è necessario iniziare a muoversi precocemente e, in caso di fallimento, avere il tempo di trovare delle soluzioni alternative.

Al fine del buon esito della procedura di conversione del permesso di soggiorno e del percorso di integrazione del minore è quindi molto importante che egli sia precocemente e correttamente informato della necessità di attivarsi per la richiesta di documenti di identità al Paese di origine, attraverso i suoi familiari, e/o presso le Autorità diplomatiche del Paese di origine in Italia (**esclusi chiaramente i richiedenti protezione internazionale**) e dell'importanza di seguire con impegno i percorsi formativi e di integrazione possibili.

Accompagnare il minore alla maggiore età significa, per il tutore, supportarlo, insieme agli operatori della struttura di accoglienza e ai Servizi sociali del Comune affidatario, nella costruzione di un **progetto di vita duraturo e sostenibile** dopo il compimento della maggiore età, verificando che egli abbia ben compreso le procedure e affiancandolo, ove necessario, per la preparazione dei documenti necessari.

PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

L'art. 13, co. 2, della legge 47/2017, rubricato "Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo", prevede che quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il TM, anche su richiesta dei Servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, può disporre, con decreto motivato, l'affidamento ai Servizi sociali, comunque non oltre il compimento del 21° anno di età.

I Servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, ma, si ritiene, anche lo stesso minore, il tutore o il responsabile della struttura di accoglienza dove egli si trovi accolto, possono proporre istanza al TM, affinché questo decida sul “prosieguo amministrativo” e dunque sull’affidamento ai Servizi sociali dello stesso, per il tempo necessario al completamento del percorso di inserimento sociale iniziato, non oltre il compimento del 21° anno di età (il percorso peraltro potrebbe esaurirsi anche prima dei 3 anni, ovvero nell’arco di qualche mese). Di seguito alla decretazione del “prosieguo amministrativo” da parte del TM, il neomaggiorenne potrà chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per affidamento biennale, non oltre il compimento del 21° anno di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito. Per la sua conversione non è previsto l’invio della richiesta di parere alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

6. La richiesta di protezione internazionale e l’accompagnamento durante la procedura di riconoscimento

Qualora le Autorità del loro Paese non offrano protezione, gli stranieri extracomunitari e gli apolidi, inclusi i MSNA hanno il diritto di presentare domanda di protezione internazionale allo Stato italiano, se:

- si trovano fuori dal loro Paese di origine o di ultima residenza;
- hanno il timore fondato di essere perseguitati per il loro gruppo etnico, la loro religione, la loro nazionalità, le loro idee o le loro opinioni politiche, l’appartenenza a un determinato gruppo sociale;
- potrebbero subire un grave danno dovuto a conflitti armati, al rischio di essere condannati a morte o di subire torture o altri trattamenti disumani e degradanti in caso di ritorno nel loro Paese.

Se il minore tutelato, opportunamente informato dei suoi diritti da un operatore legale all’interno della struttura di accoglienza, ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, ma, al momento della nomina del tutore, non è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente per la registrazione della domanda

(compilazione del modello C3), è compito del tutore accompagnarlo e firmare, insieme al minore, la domanda di protezione internazionale.

MSNA RICHIEDENTE ASILO E REGOLAMENTO DUBLINO III

Il c.d. Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 604, o Regolamento Dublino III, è una fonte normativa europea, applicata in tutti gli Stati dell’Unione, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

Il criterio principale è quello del Paese di primo arrivo dello straniero e, pertanto, incaricato di trattare la domanda di protezione internazionale dello straniero.

Ciò significa, per esempio, che se uno straniero è entrato nell’Unione Europea in Portogallo, ma poi ha raggiunto la Francia e lì ha presentato domanda di protezione internazionale, lo Stato competente a trattare la sua domanda è il Portogallo, in quanto Paese di primo ingresso e deve quindi essere trasferito dalla Francia al Portogallo.

Il Regolamento Dublino III prevede particolari garanzie a favore dei MSNA richiedenti asilo.

Nello specifico, l’art. 8, è dedicato ai “Minori” e prevede che, in caso di MSNA richiedente asilo, lo Stato competente a trattare la sua domanda di protezione internazionale è quello dove si trova legalmente il padre, la madre, un nonno o un fratello o un altro adulto responsabile, in base alla legge dello Stato in cui quest’ultimo si trovi.

Questo significa, per esempio, che se un MSNA è entrato nell’Unione Europea in Grecia, ha fatto domanda di protezione internazionale in Italia e ha il padre legalmente soggiornante in Germania, lo Stato competente a trattare la sua domanda è la Germania e deve essere quindi trasferito in quel Paese e ricongiunto con il padre.

Questa è la norma sulla quale si fonda anche il ricongiungimento familiare dei MSNA richiedenti asilo a cui abbiamo accennato prima.

Nel caso in cui ci siano più parenti o familiari regolarmente soggiornanti in più Stati, lo Stato competente si determina a seguito di valutazione del superiore interesse del minore. In mancanza di familiari o parenti, lo Stato competente a trattare la domanda di protezione internazionale del MSNA è quello nel quale ha presentato tale domanda.

Questo significa che, per esempio, se il MSNA è entrato nell'Unione Europea in Ungheria e successivamente ha presentato domanda di protezione in Italia, dove si trova e non ci sono parenti, o familiari, in altri Paesi europei, lo Stato competente è l'Italia.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 6 giugno 2013 C-648/11, ha infatti chiarito che, in tal caso, la competenza spetta allo «Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo».

In questo modo, i minori sono stati sottratti alla possibilità di essere trasferiti verso Stati dove non hanno nessuno che si occupi di loro.

Nel caso in cui, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale del minore presso l'Ufficio Immigrazione (C3), emerge l'evidenza Dublino, ossia risulti che il minore ha già presentato domanda in altro Paese di protezione, è opportuno inviare una richiesta motivata, via *mail*, all'Unità Dublino di Roma, per chiedere la decretazione della competenza dello Stato italiano a trattare la domanda del minore (PEC: servizi.civili@pecdici.interno.it). Diversamente, la CT competente non può convocare il minore per l'intervista.

Dopo la registrazione della domanda di protezione internazionale del minore è opportuno darne comunicazione alla CT competente, per Trieste tramite la *mail* rifugiati.trieste@interno.it e la PEC rifugiati.trieste@pec.interno.it, mentre per Udine tramite la *mail* rifugiati.udine@interno.it e la PEC rifugiati.udine@pec.interno.it.

Nella comunicazione va richiesto l'esame prioritario della domanda, a cui il minore ha diritto in quanto vulnerabile, va indicato l'indirizzo PEC della struttura di accoglienza del minore per la notifica della data di intervista e vanno allegati l'atto di nomina del tutore ed il verbale di giuramento. Inoltre, è opportuno evidenziare la lingua madre del minore, per l'individuazione

corretta dell'interprete per l'intervista e allegare altre informazioni o documenti, utili per il corretto svolgimento della stessa (per esempio se il minore è disabile, balzubiente, traumatizzato o presenta altre situazioni di specifica vulnerabilità è utile segnalarle alla CT, eventualmente allegando documentazione medica a supporto).

Il colloquio personale in CT rappresenta un momento fondamentale per il buon esito della procedura di riconoscimento della protezione.

L'esame prioritario della domanda di protezione del minore è un diritto, ma va valutato, insieme al minore e all'équipe della struttura di accoglienza, se questi sia effettivamente pronto a sostenere l'intervista. Qualora il minore necessiti di un periodo di tempo per prepararsi, è comunque opportuno dare comunicazione motivata alla CT.

Il supporto del tutore è fondamentale in tutte le fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e senza la sua presenza il minore non può sostenere l'intervista in CT.

È importante che il tutore sia presente anche nella fase preparatoria dell'intervista in CT, partecipando ai colloqui antecedenti e spiegando la procedura al minore, con il **supporto di un mediatore culturale** ove necessario, affinché entrambi arrivino preparati a quel momento così importante anche sotto il profilo emotivo.

Durante questa fase, è fondamentale la collaborazione con l'operatore legale e, ove necessario, con lo psicologo della struttura di accoglienza. L'intervista in CT avviene alla presenza, oltre che del minore e del tutore, di un funzionario, che formula le domande al richiedente protezione e di un interprete, che traduce e veicola la comunicazione tra il funzionario ed il richiedente asilo. È possibile, inoltre, chiedere anticipatamente, alla CT, che sia autorizzato a presenziare all'intervista anche il personale di supporto, per esempio lo psicologo o un operatore, con il quale il minore abbia instaurato un rapporto di particolare fiducia ed eventualmente di un avvocato.

Le domande formulate e le risposte date dal minore durante l'intervista vengono raccolte in un verbale che, al termine dell'intervista, deve essere letto con attenzione dal tutore e dal minore e deve essere firmato, una

volta verificata la correttezza dei dati anagrafici riportati e delle informazioni raccolte. Una copia del verbale viene consegnata al minore. All'esito dell'intervista, la CT si riunisce collegialmente e può:

- riconoscere la protezione internazionale in una delle forme possibili, status di rifugiato o protezione sussidiaria;
- esprimere parere per il rilascio da parte della Questura di un permesso di soggiorno per "protezione speciale";
- non riconoscere nessuna protezione ed eventualmente invitare la Questura al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.

La decisione della CT viene, di regola, notificata via *mail* alla struttura di accoglienza in cui si trova collocato il MSNA.

In caso di riconoscimento della protezione internazionale, il minore dovrà essere accompagnato all'Ufficio Immigrazione, per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico per asilo politico o protezione sussidiaria, con validità di 5 anni.

In caso di riconoscimento di una "protezione speciale", il minore potrà essere accompagnato all'Ufficio Immigrazione, per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico per tale protezione. Questo permesso ha validità biennale, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, salvo alcune eccezioni.

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, il minore, opportunamente informato, potrà impugnare la decisione negativa della CT, con il patrocinio di un avvocato (si veda il paragrafo 9) e la rappresentanza legale del tutore, entro 30 giorni dalla notifica. Il Tribunale Ordinario con sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'UE, in Friuli Venezia Giulia è quello di Trieste. Il minore potrà eventualmente richiedere il permesso di soggiorno per minore età da convertire al compimento della maggiore età.

Durante tutta la procedura di riconoscimento della protezione internazionale il tutore gioca un ruolo chiave, di accompagnamento e garanzia, nei confronti del minore tutelato.

Per esempio, ha il compito di:

- vigilare che il minore sia stato ben informato e abbia ben compreso che cosa sia la protezione internazionale e quali

siano le conseguenze del suo eventuale riconoscimento (impossibilità di rivolgersi alle Autorità del Paese di origine e di ritorno in quel Paese);

- verificare che al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, presso l'Ufficio Immigrazione e dell'intervista, in CT, sia presente un interprete che parli e comprenda la lingua del minore non accompagnato.

7. Indagini familiari anche al fine del ricongiungimento familiare

Alcuni minori che arrivano nel nostro Stato, non accompagnati, hanno i loro genitori o dei parenti in Italia, in un altro Paese dell'Unione Europea o extracomunitario.

Per garantire l'unità familiare, la legge prevede la possibilità di avviare le indagini familiari, anche al fine del ricongiungimento del minore con i propri genitori o parenti.

Le indagini familiari devono essere avviate, qualora non sussista un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo suo consenso.

È compito del tutore avviare le indagini familiari, *in primis*, attraverso il Servizio sociale del Comune affidatario, tramite il SIM, per l'inoltro della richiesta *online*, oppure, nel caso non fosse possibile, inviandola al Ministero del Lavoro e della Politiche sociali - DG dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, compilando la scheda reperibile al [link http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati,%20documentazione/scheda-E-Richiesta-di-rin-traccio-dei-familiari-del-minore-straniero-non-accompagnato.odt](http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati,%20documentazione/scheda-E-Richiesta-di-rin-traccio-dei-familiari-del-minore-straniero-non-accompagnato.odt).

Qualora, all'esito delle indagini, siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, tale soluzione, per esempio di affidamento familiare, deve essere preferita al collocamento in comunità.

In caso di presenza di parenti o familiari del minore richiedente protezione internazionale, in altri Paesi europei, la formalizzazione della domanda rappresenta un momento fondamentale per la rapidità e il buon esito della procedura di ricongiungimento familiare, ex art. 8, del Regolamento Dublino III.

È buona regola, se possibile, predisporre la documentazione per il ricon-

giungimento familiare prevista dall'Unità Dublino, presso il Ministero dell'Interno, a Roma, nella maniera più completa possibile, prima della registrazione della domanda di protezione internazionale e allegarla al C3. In ogni caso, in occasione della compilazione del C3, deve essere registrata anche la presenza dei familiari e devono essere forniti quanti più elementi utili possibili al fine del ricongiungimento (ad esempio dati del parente, recapito telefonico, indirizzo, copia del permesso di soggiorno).

Se rilevata la presenza di familiari in un altro Stato europeo, la Questura invia una precisa segnalazione all'Unità Dublino di Roma, la quale contatta l'Unità Dublino del Paese europeo nel quale si trovano i familiari del minore, che ne accerta la presenza e valuta l'opportunità di dar corso al ricongiungimento familiare, prendendo in carico il minore richiedente asilo o meno.

In caso di risposta positiva al ricongiungimento da parte dell'Unità Dublino, il tutore dovrà chiedere al TM di valutare se esso risponda al superiore interesse del minore e di autorizzare il ricongiungimento. Una volta ottenuta l'autorizzazione del Tribunale, dovrà essere data opportuna comunicazione alla Questura, che procederà al rilascio di un lasciapassare e ad organizzare il trasferimento del minore nel Paese dove si trovano i suoi familiari.

A quel punto, il tutore dovrà dare comunicazione dell'avvenuto trasferimento al TM, per la chiusura della tutela.

8. La richiesta di un programma specifico per i minori vittime di tratta

Il minore vittima di tratta è una persona, con meno di 18 anni, reclutata, trasportata, ospitata o accolta, a scopo di sfruttamento, sia in Italia, che in un altro Paese, anche senza la minaccia, o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso ed è irrilevante che il minore abbia acconsentito, o meno, al suo trasferimento. Lo sfruttamento comprende lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o le prestazioni forzate, la schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi.

Se tale situazione viene confidata dal minore al tutore, oppure il tutore percepisce che il minore sia stato, o corra il rischio di diventare, una vittima di tratta (anche dal suo racconto, spesso la

vittima non ha la consapevolezza di esserlo), allora dovrà mettere al corrente il Servizio sociale del Comune affidatario o il TM e contattare le associazioni/gli enti antitratta del territorio, anche attraverso il Numero verde Antitratta 800 290290; da valutare, caso per caso, nell'interesse del minore, il confronto con il referente della struttura di accoglienza.

Se il pericolo è imminente, il tutore può fare riferimento all'ente antitratta territorialmente competente e alle Forze di polizia. Gli operatori dell'ente danno indicazioni specifiche rispetto al caso individuale.

Qualora venga appurato che il minore è vittima di tratta, l'ente o il Servizio sociale o il Procuratore della Repubblica, può proporre il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, ex art. 18 del decreto legislativo 286/1998 e può essere avviato uno specifico programma di assistenza e protezione sociale del minore.

I c.d. indicatori della tratta possono emergere in qualsiasi momento.

Il minore vittima di tratta può essere anche un richiedente protezione internazionale. Nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, qualora la CT, nel corso dell'intervista, o anche prima in seguito all'esame del fascicolo, rilevi elementi tali da far ritenere che il richiedente asilo sia, o sia stato, vittima di tratta o rischi di diventarlo, il meccanismo di *referral*^P ne permette la segnalazione, da parte delle CT, agli enti preposti alla tutela delle vittime di tratta, favorendone la corretta identificazione e l'adeguata assistenza e tutela. La procedura di *referral*, nel procedimento di protezione internazionale, è stata definita nei suoi passaggi principali nell'ambito di un accordo, formalizzato in un Protocollo, tra le CT attive in Friuli Venezia Giulia e il Progetto regionale "Il FVG in rete contro la tratta: 3".

² Attraverso il meccanismo di coordinamento e segnalazione del *referral* sono individuati i compiti di ogni soggetto, istituzionale o meno, in relazione alle misure da adottare, ai sensi della vigente normativa, qualora emergano indicatori di tratta, al fine di garantire assistenza e protezione immediata alle persone coinvolte.

9. La rappresentanza legale e degli interessi del minore ed il suo accompagnamento nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano

Il tutore accompagna il minore in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo riguardano - eventuali procedimenti civili, penali e amministrativi, non solo nelle procedure amministrative che si è avuto modo di analizzare (ad esempio registrazione della domanda di protezione internazionale e colloquio in CT, accertamento dell'età). Il minore deve essere informato di ogni procedimento giurisdizionale che lo riguardi, per consentirgli di comprenderne le ragioni, il significato e le conseguenze.

Le norme contenute nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza gravitano attorno a 4 principi fondamentali: il principio di non discriminazione, il principio del superiore interesse del minore, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore e il diritto alla partecipazione e all'ascolto. Il minore, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, ha diritto di nominare un **avvocato di fiducia** e di avvalersi del **gratuito patrocinio** a spese dello Stato.


Il compito del tutore è quindi quello di attivarsi, affinché sia garantita la difesa legale del MSNA e di verificare che l'avvocato del minore, anche quando nominato d'ufficio, sia iscritto nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato; in caso di scelta diversa, le spese graverebbero sul tutore.

Si rammenta che la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge 176/1991, nello stabilire i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutte le persone di minore età, **gravita attorno a 4 principi fondamentali:**

- **il principio di non discriminazione;**
- **il principio del superiore interesse del minore;**
- **il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore;**
- **il diritto alla partecipazione e all'ascolto.**

Si presti attenzione affinché i diritti del minore siano sempre rispettati.

SEZIONE C: PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI MSNA COMPITI E RAPPORTI



Nella precedente raffigurazione è rappresentata schematicamente la rete territoriale dei soggetti che operano nel sistema di protezione dei MSNA. Il tutore volontario è uno di questi.

Gli attori coinvolti sono molteplici e con essi - soprattutto con alcuni, come le strutture di accoglienza, il TM, i Servizi sociali - il tutore è chiamato a rapportarsi e a collaborare, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti e per la migliore riuscita della sua funzione di affiancamento del minore.

1. I principali compiti dei soggetti del sistema di protezione dei MSNA

Ogni singola figura ha compiti precisi, che per completezza vengono suddivisi e sintetizzati nelle prossime pagine al fine di comprenderne i rispettivi ruoli.

1.1 Compiti dell'Autorità di PS rintracciante il MSNA e della Questura

Di competenza dell'Autorità di PS rintracciante sono:

- l'identificazione del MSNA, solo dopo che sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria, con il coadiuvo di mediatori culturali;
- la comunicazione del rintraccio del minore al Comune nel quale è stato trovato, alla Procura della Repubblica presso il TM e al TM, per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica dell'accoglienza.

Di competenza della Questura - Ufficio Immigrazione sono:

- l'accertamento dell'identità del MSNA, solo dopo che sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria, con il coadiuvo di mediatori culturali e alla presenza del tutore, se già nominato;
- il rilascio/rinnovo/conversione del permesso di soggiorno;
- la registrazione della domanda di protezione internazionale del MSNA, alla presenza del tutore, se già nominato;
- la segnalazione della richiesta di protezione internazionale all'Unità Dublin, per l'avvio della procedura di ricongiungimento familiare con parenti o familiari, del MSNA, soggiornanti in altri Stati europei, il rilascio del lasciapassare per il trasferimento del minore e l'organizzazione del trasferimento.

1.2 Compiti del Garante regionale dei diritti della persona

È compito specifico del Garante regionale, nell'ambito della propria funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti, selezionare e formare privati cittadini, disponibili all'assunzione della funzione tutoria, concernente minori stranieri non accompagnati (MSNA), provvedendo alla tenuta e

all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del TM i nominativi degli idonei, che abbiano confermato la propria disponibilità all'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari, istituito e concretamente tenuto presso il TM (si veda, in particolare, il combinato disposto di cui all'art. 8, co. 1, lett. d) e g), della legge regionale 9/2014).

1.3 Compiti del TM

La nomina del tutore volontario di MSNA e dell'eventuale protutore³ spettano al Presidente del TM, autorità che ha formalmente istituito e gestisce l'elenco dei tutori volontari di MSNA.

Al TM spettano anche:

- la ratifica dell'affidamento e della misura dell'accoglienza;
- l'emanazione del provvedimento di accertamento dell'età, all'esito degli esami socio-sanitari disposti dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in caso di dubbi fondati sull'età dichiarata dal minore;
- la valutazione se il ricongiungimento familiare risponda al superiore interesse del minore e l'eventuale autorizzazione;
- l'emanazione del provvedimento di rimpatrio assistito e volontario del MSNA;
- l'autorizzazione all'ingresso, o alla permanenza, del familiare del MSNA, per un periodo di tempo determinato, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del MSNA che si trova nel territorio italiano;
- la disposizione, con decreto motivato, anche su richiesta dei Servizi sociali, dell'affidamento agli stessi, comunque non oltre il compimento del 21° anno di età (prosieguito amministrativo);

³ Ai sensi dell'art. 360 c.c.:

«[I]. Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

[II]. Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare (n.d.r. il Presidente del TM in caso di MSNA) nomina un curatore speciale.

[III]. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione».

- l'adozione dell'eventuale provvedimento di espulsione del minore, su richiesta del Questore, a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il MSNA.

1.4 Compiti dell'Ente locale e del Servizio sociale

In questo paragrafo si espongono i compiti relativi a:

a) Ente locale

Tra i compiti dell'Ente locale - Comune di rintraccio affidatario del MSNA - rientrano:

- la gestione amministrativo/contabile riferita alle strutture di accoglienza per MSNA convenzionate;
- la gestione amministrativo/contabile riferita alla rendicontazione a Prefettura/Regione, per il rimborso delle spese di accoglienza sostenute dall'Ente locale;
- il SIM, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

b) Servizi sociali dei Comuni

È compito dei Servizi sociali⁴ assicurare e realizzare, tramite l'esercizio associato dei Comuni, le funzioni e i servizi sociali previsti dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). In particolare, i Servizi sociali:

- partecipano al colloquio di approfondimento della storia personale e familiare del MSNA (si specifica che non tutti i Servizi sociali lo fanno);
- condividono e monitorano il progetto socio-educativo e formativo riferito al minore accolto;
- accolgono e gestiscono l'affidamento del MSNA, il quale necessita di un supporto, eventualmente prolungato, volto al buon esito del percorso finalizzato all'autonomia al raggiungimento della maggiore età e anche oltre - al massimo fino al 21° anno - in caso di disposizione del "prosieguito amministrativo" da parte del TM;
- dispongono l'affidamento familiare del minore a parenti entro il quarto grado, con il consenso dei genitori o del tutore (c.d. affida-

- mento consensuale) e ne chiedono la ratifica all'Autorità giudiziaria;
- inviano la richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del MSNA al compimento della maggiore età, attraverso il SIM;
- predispongono una relazione per il TM riferita alla situazione del MSNA, in caso di rimpatrio volontario assistito nel Paese d'origine o in un Paese terzo, tenuto conto del principio del superiore interesse del minore.

1.5 Compiti delle strutture di accoglienza

Per quanto concerne i compiti delle strutture di accoglienza, queste si distinguono in:

a) Prima accoglienza

L'attuale sistema di accoglienza dei MSNA prevede una prima accoglienza temporanea (per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni), nelle strutture governative di prima accoglienza destinate ai MSNA, al fine dell'identificazione (che si deve concludere entro dieci giorni) e dell'eventuale accertamento dell'età. In tale fase, il MSNA dev'essere debitamente informato, con modalità adeguate all'età, dei diritti riconosciutigli, nonché delle modalità di esercizio degli stessi, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza al MSNA è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese d'origine, del viaggio effettuato e delle sue aspettative future. Allo stato, in Friuli Venezia Giulia non esistono centri di prima accoglienza nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), ex SIPROIMI/SPRAR, per MSNA, ma sono presenti le comunità di accoglienza per MSNA che accolgono i minori sulla base di convenzioni onerose con i Comuni di rintraccio dei minori.

Sono operative, tuttavia, alcune strutture che svolgono anche il servizio di pronta accoglienza sulle 24 ore: se c'è disponibilità di posti, i MSNA vi rimangono, altrimenti, nel giro di poche ore vengono trasferiti in altre strutture per MSNA, di regola in regione, ovvero se non possibile fuori regione.

⁴ L'elenco dei Servizi Sociali dei Comuni e dei relativi Enti gestori è reperibile al link <https://www.regione.fvg.it/rafvq/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA105/>.

Le strutture di accoglienza per MSNA regionali fungono quindi da strutture di prima e seconda accoglienza.

b) Seconda accoglienza - SAI

La seconda accoglienza è assicurata nelle strutture SAI. L'accesso alle strutture di accoglienza del SAI è assicurato anche ai MSNA non richiedenti la protezione internazionale, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore risultanti dal primo colloquio con lui in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

Le strutture di accoglienza per MSNA devono soddisfare gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale o regionale in materia.

Le strutture di seconda accoglienza svolgono i seguenti compiti:

- accudimento;
- educativo/formativi;
- assistenziali (incluso il servizio di informativa legale, mediazione culturale e linguistica, supporto psicologico).

Allo stato, in Friuli Venezia Giulia non esistono centri di seconda accoglienza SAI per MSNA, ma operano le comunità di accoglienza per MSNA, che ospitano i minori sulla base di convenzioni onerose con i Comuni di rintraccio e che fungono quindi da strutture di prima e seconda accoglienza.

1.6 Compiti delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie si occupano dell'accoglienza, mediante affidamento familiare, del MSNA⁵. Ai sensi dell'art. 7, della legge 47/2017, l'istituto dell'affidamento familiare dovrebbe essere considerato come la risposta

⁵ Per diventare genitori affidatari è necessario rivolgersi al Servizio sociale territorialmente competente (quello del Comune di residenza), per la presentazione della domanda e per accedere ad appositi percorsi di formazione. Al tutore volontario non è affidato il MSNA tutelato: tutela e affidamento sono due istituti distinti, come specificato a pag. 18. Per ulteriori approfondimenti, si vedano anche i contenuti del seguente *link* <https://www.regione.fvg.it/rafvq/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA19/#id1>.

prioritaria rispetto al ricovero in una comunità di accoglienza, ma tuttavia, di fatto, è un modello di accoglienza ancora poco utilizzato.

1.7 Compiti delle istituzioni scolastiche e formative

«I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. (...) L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana» (art. 38, co. 1 e 2, del decreto legislativo 286/1998).

In adempimento a quanto richiesto dall'art. 14, co. 3, della legge 47/2017, *«a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (...)»*.

1.8 Compiti dell'Azienda per l'assistenza sanitaria

Ai sensi dell'art. 34, co. 1, del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'art. 14, della legge 47/2017, *«hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale (...) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale»*.

1.9 Compiti della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

La D.G. dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione si occupa, in particolare, di:

- censimento e monitoraggio dei minori presenti sul territorio nazionale⁶;
- indagini familiari nel Paese d'origine;
- richiesta di rimpatrio volontario assistito;
- emissione del parere in merito alla conversione del permesso di soggiorno del MSNA e alla sua permanenza sul territorio italiano, al compimento della maggiore età.

1.10 CT per il riconoscimento della protezione internazionale

Le CT sono gli organi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale dei richiedenti asilo, inclusi i minori.

Ciascuna CT è composta da un funzionario prefettizio, con funzioni di Presidente, da un esperto in materia di protezione internazionale e tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - e due funzionari amministrativi dipendenti del Ministero dell'Interno.

La competenza della CT è determinata sulla base della circoscrizione in cui è presentata la domanda, ovvero della struttura di accoglienza in cui è eventualmente accolto il richiedente asilo.

Ciascuna CT provvede alla convocazione del richiedente asilo per la sua audizione personale, che è svolta da un funzionario amministrativo, con il supporto di un interprete e, se il richiedente è un MSNA, alla presenza del tutore volontario.

Alle sedute per la decisione in merito al riconoscimento della protezione partecipano i quattro componenti della CT, tra cui il funzionario che ha sostenuto il colloquio con il richiedente asilo.

In Friuli Venezia Giulia sono attive la CT di Trieste e la CT di Udine, quale sezione della prima.

La CT di Trieste ha competenza per i territori delle province, o ex province, di Trieste, Gorizia e Pordenone e la CT di Udine per la ex provincia di Udine.

1.11 Enti di tutela

L'art. 19-bis del decreto legislativo 142/2015, introdotto dall'art. 5, co. 1,

⁶ Per i *report* di monitoraggio e i *report* statistici mensili sui MSNA si veda il *link* indicato a pag. 15.

della legge 47/2017, rubricato «Identificazione dei minori stranieri non accompagnati», prevede che il personale qualificato della struttura di accoglienza svolga, «sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione (...). Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale».

L'art. 10, co. 3, del decreto legislativo 25/2008, prevede che al richiedente asilo - inclusi i MSNA - debba essere garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'UNHCR/ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

2. Il rapporto tra tutore e minore e gli altri soggetti del sistema di protezione dei MSNA

Preso atto che molti sono i soggetti deputati all'assistenza dei MSNA e che l'elenco precedente non ha carattere di assolutezza (basti pensare a figure aggiuntive quali i mediatori linguistico/culturali, eventuali parenti, ecc.), compito del tutore volontario è quello di rapportarsi con i principali attori al meglio delle sue possibilità.

Si riportano i principali tipi di rapporti che possono intercorrere.

2.1 Rapporto tra tutore volontario e MSNA

A seconda della disponibilità di tempo, di energie, del numero di MSNA concretamente assegnato, al modo d'intendere la funzione da parte del singolo tutore (ruolo di "genitorialità sociale" o ruolo di tipo "amministrativo", come indicato a pag. 23), il rapporto con il MSNA può essere più o meno significativo.

Essendo il tutore un punto di riferimento del minore, la costruzione di una relazione di fiducia tra è imprescindibile, per accompagnare il tutelato verso l'integrazione e l'autonomia, nel corretto ed efficace svolgimento delle funzioni tutoriali.

Si ribadisce che il MSNA è un ragazzo, nella maggior parte dei casi un adolescente, spesso è arrivato in Italia dopo un viaggio molto lungo e pericoloso e che può avere alle spalle un vissuto traumatico.

Pertanto, **il primo incontro con il minore** è importante per gettare le

basi di un rapporto di fiducia solido: sarebbe opportuno che il tutore fosse presentato al minore da soggetti che già conosce, come gli operatori della struttura di accoglienza nella quale è collocato e che possano spiegare, con un linguaggio adatto alla sua età e alle sue capacità di comprensione, le ragioni di un'ulteriore figura a suo sostegno e le funzioni esercitate.

La costruzione di un rapporto di fiducia con il minore richiede tempo, oltre ad un **approccio empatico e privo di pregiudizi e aspettative**. Il tutore non deve esitare a chiedere agli operatori della struttura il supporto di un mediatore culturale, che possa agevolare la **comunicazione** - verbale e non verbale - tra lui e il minore nel **rispetto**, oltre che della personalità e della maturità del ragazzo, anche delle differenze culturali.

L'**ascolto** e la **comprensione** delle opinioni e delle preoccupazioni del minore sono fondamentali, come anche il rispetto della sua possibile riservatezza e reticenza a raccontarsi, evitando le forzature.

È importante costruire una relazione franca ed **evitare di promettere qualcosa che non si può mantenere**.

È buona norma che dopo il primo, seguano altri **incontri con cadenza regolare**, per essere sempre al corrente dei bisogni e dei progressi del ragazzo.

Può succedere che il minore abbia già un progetto di vita preciso, spesso deciso assieme alla famiglia d'origine prima della partenza e con assunzioni di responsabilità - anche di ordine economico - nei confronti di essa. Può accadere anche che il minore sia completamente privo di punti di riferimento, particolarmente fragile e disorientato, soprattutto nel progettare la sua vita dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il tutore volontario può rappresentare un aiuto concreto per orientarsi sul territorio e costruirsi un futuro.

Appare utile, da parte del tutore, una conoscenza delle risorse, delle qualità e dei bisogni del minore, affinché la tutela possa essere di effettivo aiuto e non esaurirsi in aspetti meramente formali e burocratici.

22 Rapporto tra tutore volontario e TM

Il rapporto tra tutore volontario e TM, in caso di MSNA, è tendenzialmente continuativo e si estrinseca in una serie di atti formali e ufficiali, a seconda delle specifiche esigenze dell'una o dell'altra parte.

Si pensi, ad esempio: all'atto di nomina e al conseguente giuramento;

ad eventuali relazioni di aggiornamento o rendicontazioni che vengano richieste dal Presidente del TM; alla presentazione, da parte del tutore volontario, di istanze specifiche per poter essere autorizzato al compimento di atti di straordinaria amministrazione, che non possono essere effettuati in autonomia.

Il tutore può anche essere convocato in udienza e ha titolo per prendere visione del fascicolo della tutela concernente il MSNA assegnatogli ed estrarre copia della documentazione contenuta.

Di seguito all'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari di MSNA⁷, è buona norma prendere contatti con il Presidente del TM, per concordare le concrete modalità di esercizio della funzione e segnalare eventuali incompatibilità o problemi.

È inoltre possibile interloquire con il Presidente del TM in caso di necessità, per rappresentare criticità eventualmente riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni.

23 Rapporto tra tutore volontario e struttura di accoglienza per MSNA

Il principale interlocutore del tutore volontario, durante lo svolgimento della sua funzione, è la struttura di accoglienza presso la quale si trova il minore tutelato.

Dopo la nomina e il giuramento, una delle prime cose da fare è sicuramente prendere contatto con la struttura di riferimento, ad esempio telefonicamente, possibilmente avvisando anche i Servizi sociali del Comune affidatario, se si hanno i recapiti.

La struttura di accoglienza è, di regola, l'ambiente di vita del minore.

Gli operatori della stessa conoscono la quotidianità del minore e possono fornire preziose informazioni al tutore, per esempio, sulla facilità/difficoltà d'inserimento, sui suoi rapporti con gli altri ragazzi accolti nella struttura e gli stessi operatori, sul suo carattere e atteggiamento, sulle attività giornaliere svolte/non svolte, sullo sviluppo della progettualità individuale, oltre che metterlo al corrente di problematiche specifiche, come, ad esempio, traumi, sofferenze psicologiche, disabilità fisiche o mentali.

⁷ Il Presidente del TM organizza solitamente degli incontri riservati ai nuovi tutori nominati, che possono essere utili proprio a tale scopo.

È buona norma, in attesa di avere il primo incontro con il minore, incontrare gli operatori della struttura, per raccogliere alcune informazioni e prepararsi all'appuntamento con lui.

Il rapporto con la struttura di accoglienza è quindi fondamentale e ne vanno concordate le modalità attraverso il dialogo e con diligenza⁸. Solo questa modalità di interlocuzione, non autoreferenziale, consente di coordinare gli interventi, di confrontarsi utilmente sulle scelte da compiere nell'ottica del superiore interesse del minore.

A tale proposito si rammenta che alla comunità competono, di regola, le scelte di carattere ordinario, mentre al tutore volontario quelle di carattere straordinario:

- alcune scelte di carattere sanitario, ad esempio il consenso a un intervento, ad una terapia, a visite specialistiche, all'effettuazione di vaccinazioni, alla richiesta di copia della cartella clinica, hanno carattere straordinario e spettano al tutore, salva la possibilità di delega, da verificare caso per caso, al responsabile della comunità. Gli esami di *routine* o le terapie non invasive hanno carattere ordinario e competono al responsabile della comunità;
- scelte riferite alla frequenza scolastica, ad esempio l'iscrizione a scuola o l'eventuale ritiro, la decisione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, ecc., spettano al tutore. Alcuni atti possono essere compiuti dagli operatori della comunità, preferibilmente in forza di una delega scritta da parte del tutore (ad esempio giustificazioni per assenze scolastiche, presa visione delle comunicazioni scuola-famiglia, autorizzazione a gite giornaliere);
- richieste di rilascio dei documenti identificativi del MSNA, quali il permesso di soggiorno, il codice fiscale, il passaporto, possono essere compiute dal tutore o dal responsabile/operatore della comunità, in alcuni casi in forza di una delega scritta da parte del tutore.

Si ribadisce che, nel caso in cui vengano rilevati disagi del MSNA legati all'inserimento nella comunità di accoglienza o riferiti al progetto per lui predisposto, è opportuno che venga promosso - anche dal tutore

⁸ Si rammenta che le comunità di accoglienza presenti sul territorio sono piuttosto variegate: alcune accolgono pochi MSNA, altre ne accolgono un numero elevato. Vanno quindi compresi eventuali e ragionevoli ritardi nella risposta o nella fissazione di appuntamenti.

volontario - un incontro con gli operatori della struttura e, ove necessario, con il Servizio sociale di riferimento, per analizzare il problema in maniera costruttiva e individuare le soluzioni più opportune.

Anche in tale caso, si rammenta che, qualora il tutore non concordi con le valutazioni e con le decisioni della comunità di accoglienza e non vi sia alcuna possibilità di mediazione (ipotesi quest'ultima da preferire e perseguire sempre in via principale) o qualora rilevi gravi negligenze o ritardi negli interventi rispetto alle segnalazioni da lui effettuate:

- può rivolgersi, per un consulto, al Garante regionale dei diritti della persona;
- può/deve (a seconda dei casi), segnalare al TM.

24 Rapporto tra tutore volontario e Servizio sociale competente

Così come il rapporto con la comunità di accoglienza, anche quello con il Servizio sociale territorialmente competente è molto importante, anche al fine di evitare l'attuazione di interventi divergenti o non concordati, tenuto conto dei rispettivi ruoli e delle specifiche funzioni, sempre nel superiore interesse del minore.

Sarebbe opportuno, ove possibile, che, una volta assunta la tutela, il tutore chiedesse un appuntamento (fisico, ma anche eventualmente telefonico) con l'assistente sociale di riferimento, ovvero quello che ha in carico il MSNA sia al fine di presentarsi reciprocamente sia per acquisire utili informazioni in merito alla situazione del tutelato, al progetto per lui predisposto o in fase di predisposizione (il tutore potrebbe in tale occasione esprimere eventuali pareri o suggerimenti, se ritenuti di utilità per il MSNA) e accordarsi in merito alle modalità attraverso le quali essere aggiornato. Rientra tra i compiti del tutore volontario quello di monitorare l'attuazione del progetto predisposto per il MSNA, proponendo eventuali modifiche, ove ritenute opportune, alla luce dell'evoluzione della situazione, rilevando eventuali carenze o incongruenze e sollecitando l'intervento a fronte di *impasse* o ritardi effettivi.

Si rammenta che qualora il tutore non concordi con le valutazioni e con le decisioni del Servizio sociale e non vi sia alcuna possibilità di mediazione (ipotesi quest'ultima da preferire e perseguire sempre in via principale) o qualora rilevi gravi negligenze o ritardi negli interventi rispetto alle

segnalazioni da lui effettuate:

- può rivolgersi, per un consulto, al Garante regionale dei diritti della persona;
- può/deve (a seconda dei casi), segnalare al TM.

25 Rapporto tra tutore volontario e famiglia affidataria

Sebbene l'istituto dell'affidamento familiare sia ancora poco utilizzato e la maggior parte dei MSNA siano collocati nelle strutture di accoglienza, qualora il minore fosse inserito in un nucleo familiare o presso una persona singola disponibile, in grado di assicurargli il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e le necessarie relazioni affettive, va da sé che il tutore sarebbe chiamato ad instaurare un rapporto anche con questo fondamentale attore della rete.

Sarebbe a tal fine opportuno che il primo incontro fosse organizzato preferibilmente dal Servizio sociale referente.

La suddivisione delle responsabilità ricalca quella prevista per la struttura di accoglienza: in linea di principio, alla famiglia affidataria competono le questioni ordinarie e la gestione della quotidianità, al tutore quelle di carattere straordinario. In particolare:

- per quanto concerne le cure sanitarie, le scelte relative alle cure ordinarie e non invasive spettano agli affidatari. Le decisioni riferite agli interventi chirurgici programmati, alle terapie farmacologiche e psicoterapeutiche, alle visite specialistiche, alle vaccinazioni, alla richiesta di copia/ritiro della cartella clinica, competono invece al tutore volontario, salva la possibilità di delegare agli affidatari il compimento di specifici atti;
- per quanto concerne la scuola, gli affidatari gestiscono i rapporti con gli insegnanti e le normali comunicazioni scuola-famiglia, mentre spettano al tutore l'iscrizione o il ritiro dalla scuola, la firma della pagella, la decisione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, l'autorizzazione rispetto alle gite all'estero. La valutazione e le scelte relative al percorso di studio e formazione dovrebbero invece rientrare nel progetto predisposto dal Servizio sociale che ha in carico il MSNA e condiviso con la famiglia affidataria e con il tutore.

26 Rapporto tra tutore volontario e parenti affidatari

Qualora il MSNA sia affidato a parenti presenti sul territorio italiano, il rapporto tra tutore volontario e questi ultimi è inevitabile, come nelle situazioni precedentemente indicate (comunità di accoglienza e famiglia affidataria) ed auspicato.

SEZIONE D: CONSIGLI PRATICI PER IL NEOTUTORE VOLONTARIO

Sulla base delle domande effettuate con maggiore frequenza dai partecipanti ai corsi formativi di base, si propone di seguito una serie di consigli utili per i neotutori:

- creare una cartellina con tutta la documentazione riferita alla tutela assunta per conservare gli atti di rilievo e tenere a portata di mano le informazioni ritenute utili:
 - numero della tutela nel registro delle tutele del TM e copia del decreto di nomina e del verbale del giuramento;
 - riferimenti e recapiti (indirizzi e numeri di telefono) dei principali soggetti della rete (Presidente del TM, Cancelleria, responsabili e operatori del Servizio sociale o sociosanitario di riferimento, comunità di accoglienza in cui si trova il MSNA con indicazione del responsabile e degli operatori/educatori di riferimento, eventuale famiglia affidataria, Garante regionale dei diritti della persona, ecc.);
- prendere contatto in primis con la comunità di accoglienza e, possibilmente, anche con il Servizio sociale competente per presentarsi ufficialmente (esibendo l'atto di nomina/giuramento), per accordarsi in merito ad un eventuale incontro con un educatore al fine di conoscere la situazione specifica e poter valutare assieme le attività da compiere e le modalità condivise da utilizzare, nonché per concordare un primo incontro con il MSNA, anche alla presenza del mediatore culturale, ove necessario;
- cercare sempre di instaurare rapporti di rete proficui con il minore e con tutti i soggetti coinvolti nella sua protezione, con i quali si deve collaborare per la miglior riuscita dello specifico progetto a lui rivolto, evitando di prendere decisioni autonome e rammentando che l'interesse preminente, da tutelare, è quello del MSNA;
- comunicare alla comunità di accoglienza/famiglia affidataria e, si ritiene, al Presidente del TM, nonché al Servizio sociale competente, le proprie assenze, lasciando un recapito mail o telefonico, in modo da poter essere reperibile per eventuali urgenze;
- valutare con attenzione l'opportunità di lasciare o meno al MSNA il proprio recapito telefonico. Almeno inizialmente, il tutore potrebbe lasciarlo alla sola comunità di accoglienza, in modo da poter avere un tramite diretto e ufficiale per eventuali necessità del proprio tutelato;
- valutare con estrema attenzione l'opportunità di effettuare regali ai

propri tutelati o di portarli a mangiare la pizza, piuttosto che un gelato, ecc. Sebbene l'intento sia lodevole, tali situazioni vanno valutate con ragionevolezza e concordate con la comunità di accoglienza, per evitare anche di creare differenze di trattamento tra i vari MSNA presenti nella struttura;

- avere presente che se il tutore, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio in capo al MSNA, deve farne denuncia (art. 331 c.p.p.) e non esitare a confrontarsi con il Presidente del TM.

APPENDICE: FONTI NORMATIVE

Si elencano di seguito, seguendo il criterio delle diverse fonti e nell'assetto cronologico di ciascuna, le norme citate nel testo o nelle note, con la loro completa rubricazione.

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Costituzione della Repubblica Italiana.

Regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 giugno 2013, Criteri, meccanismi e determinazione del Paese dell'Unione europea che deve esaminare una domanda di asilo.

Codice civile.

Codice penale.

Codice di procedura penale.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia.

Legge 7 aprile 2017 n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2022, Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (GU n. 219 del 19-9-2022).

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Decreto Presidente Regione FVG, 20 dicembre 2019, n. 223, Assetto del servizio sanitario regionale. Costituzione dei nuovi enti.

Circolare Ministero dell'Interno, 24 marzo 2017, Permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai minori stranieri non accompagnati.

missina

10/2022